



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dott. Bruno Casciarri

Presidente

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 30 dicembre 2013,

da

██████████ s.p.a.

elettivamente domiciliata a Treviso, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso in opposizione

opponente

contro

Fallimento ██████████ di ██████████

opposto

in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

La società ██████████ s.p.a. ha impugnato il decreto del Giudice delegato di esecutività dello stato passivo del Fallimento ██████████ di ██████████ che ha escluso il credito per cui aveva chiesto di essere ammessa al passivo di

euro 27.324,96 in chirografo, precisamente euro 16.500,00 a titolo di capitale, corrispondente alla provvigione pagata alla società fallita per l'incarico di recupero del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della società ██████████ s.r.l., anch'essa fallita, ed euro 10.000,00, in restituzione dell'importo che la fallita ██████████ s.r.l. avrebbe bonificato a favore della ██████████ ██████████ entro il 10 marzo 2012.

La società ██████████ s.p.a. ha dedotto la fondatezza della domanda di insinuazione al passivo facendo riferimento alla documentazione prodotta in sede di verifica che dimostrerebbe la sussistenza del proprio credito.

Nel procedimento non si è costituito il Fallimento e il Curatore ha presentato relazione scritta.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La società ██████████ s.p.a. si è limitata a produrre nel presente giudizio una fotocopia del dettaglio movimenti del conto corrente n.003/2012 (doc. 1) e la fotocopia della fattura n.59 (doc.2) senza produrre l'intero fascicolo con l'allegazione dei documenti ivi contenuti.

Mancando la produzione dei contratti intercorsi tra le parti, del conferimento dell'incarico di recupero del credito alla fallita nei confronti della ██████████ s.r.l., del piano di rientro e del riconoscimento del debito della ██████████ s.r.l. non è possibile al Collegio verificare la fondatezza della pretesa creditoria.

Si osserva, infatti che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato - ai sensi della Legge Fallimentare, art.99, novellato dal D.Lgs. n.169 del 2007 - dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è

quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo e che deve essere oggetto di valutazione.

Parte opponente non ha prodotto la documentazione relativa al credito vantato e non ha, quindi, fornito provato della sussistenza di tale credito.

Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di giudizio alla luce della mancata costituzione in giudizio del Fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

1) rigetta l'opposizione,

2) nulla sulle spese.

Treviso, 20 maggio 2014

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mattea BARBOLA

Proveniente
Depositato in cancelleria

97.5.04
Il Funzionario